

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2355 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

**che autorizza l'immissione sul mercato dei funghi trattati con raggi UV in qualità di nuovo prodotto alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio**

[notificata con il numero C(2017) 8474]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 giugno 2016 la società Ekoidé AB ha presentato all'autorità competente della Svezia una richiesta di immissione sul mercato dell'Unione di funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D<sub>2</sub>, in qualità di nuovo prodotto alimentare ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 258/97.
- (2) Il 27 febbraio 2017 l'autorità competente della Svezia ha presentato una relazione di valutazione iniziale, nella quale è giunta alla conclusione che i funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV, che presentano livelli più elevati di vitamina D<sub>2</sub>, soddisfano i criteri stabiliti per i nuovi prodotti alimentari all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.
- (3) Il 2 marzo 2017 la Commissione ha trasmesso la relazione di valutazione iniziale agli altri Stati membri.
- (4) Altri Stati membri hanno formulato obiezioni motivate entro il termine di 60 giorni di cui all'articolo 6, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 258/97. Le spiegazioni aggiuntive fornite dal richiedente hanno attenuato tali apprensioni e hanno soddisfatto sia gli Stati membri che la Commissione.
- (5) L'allegato VI, parte A, punto 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> stabilisce che la denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello specifico trattamento che il prodotto ha subito nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore i consumatori. Poiché i consumatori di norma non si aspettano che i funghi siano sottoposti ad un trattamento ai raggi UV, la denominazione del prodotto alimentare deve comprendere o essere accompagnata da tale informazione al fine di evitare che essi siano indotti in errore.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D<sub>2</sub> come specificato nell'allegato della presente decisione possono essere immessi sul mercato dell'Unione in qualità di nuovo prodotto alimentare.

Articolo 2

La denominazione dei funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV per aumentare il livello di vitamina D<sub>2</sub> autorizzati dalla presente decisione è «funghi (*Agaricus bisporus*) trattati con raggi UV».

<sup>(1)</sup> GUL 43 del 14.2.1997, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GUL 304 del 22.11.2011, pag. 18).

